



---

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 267

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 14 maggio 2024

## INDICE

### Commissioni congiunte

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni-Camera):			
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5	
9 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):			
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	7	

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	8	
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	9	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i> . . . . .	»	17	
2 <sup>a</sup> - Giustizia:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i> . . . . .	»	18	
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	18	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i> . . . . .	»	29	
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i> . . . . .	»	30	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i> . . . . .	»	30	
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	31	
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	42	
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	46	
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	46	

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (1° pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (2° pomeridiana) (*)</i>		
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i> . . . . .	Pag.	62
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	62
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i> . . . . .	»	65
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	66
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	70

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	Pag.	76
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	76

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	Pag.	78
--	------	----

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	79
---------------------------	---	----

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	Pag.	81
---	------	----

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 267° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 maggio 2024.



## COMMISSIONI CONGIUNTE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)**

della Camera dei deputati

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
BALBONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento del Senato e dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il professor Francesco Maria Chelli.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BALBONI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che con la redazione del resoconto stenografico, anche con la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, sulla *web-tv* e sul canale satellitare del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa in titolo.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del professor Francesco Maria Chelli in relazione alla proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

Il presidente BALBONI introduce l'audizione.

Il professor Francesco Maria CHELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola la senatrice MAIORINO (*M5S*), la deputata BONAFÈ (*PD-IDP*) e la senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) per porre quesiti, a cui risponde il professor CHELLI.

Il presidente BALBONI ringrazia il professor Chelli e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Martedì 14 maggio 2024

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Vice Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**BERGESIO**

*indi del Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 12 alle ore 14,20*

*(Sospensione: dalle ore 12,40 alle ore 12,50)*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CASARTIGIANI, CNA E CONFARTIGIANATO IMPRESE, AGRINSIEME E COLDIRETTI, FINCO (FEDERAZIONE INDUSTRIE PRODOTTI IMPIANTI SERVIZI ED OPERE SPECIALISTICHE PER LE COSTRUZIONI), CONFESERCENTI, FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI), CONFAPI (CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA), UNAPPA (UNIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI PRATICHE AMMINISTRATIVE), FIMAA (FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI), CONFORMA (ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE, PROVA E TARATURA), FEDERTERZIARIO E, IN VIDEONONFERENZA, CONFIMI INDUSTRIA (CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150 (SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE)*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 14 maggio 2024

### Sottocommissione per i pareri

57<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

TOSATO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti 7.1000 e gli identici 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), approvati nella seduta del 30 aprile scorso, nonché gli emendamenti 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), approvati nell'odierna seduta antimeridiana, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**Plenaria****216<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(256) Ilaria CUCCHI e altri. – Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico**

**(289) Cecilia D'ELIA e altri. – Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi**

**(735) Alessandra MAIORINO e altri. – Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 256, a prima firma della senatrice Cucchi, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 prevede che, al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 1, ogni operatore sia dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico, di cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche e le modalità di esposizione. Viene previsto poi il divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. L'Amministrazione di appartenenza è chiamata a tenere un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è assegnato il codice. Si rimette poi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di tenuta del predetto registro.

L'articolo 3 prevede che – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – le divise del personale delle Forze di polizia ad or-

dinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato. Si stabilisce che le *bodycam* siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto dell'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

L'articolo 4 attiene alle sanzioni amministrative comminate in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 289, a prima firma della senatrice D'Elia, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

L'articolo 2 reca le prescrizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici, prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione di appartenenza tenga un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto, altresì, divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. Viene comminata un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle norme di cui al presente articolo e si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuto del registro degli operatori tenuti ad indossare il casco.

L'articolo 3 prevede che – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico. Si stabilisce che le *bodycam* siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in

caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale viene poi registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; si prevede l'immediata cancellazione dal *server* delle relative registrazioni, nel caso in cui non si rilevi pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si rinvia ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle medesime *bodycam*.

L'articolo 4 vieta al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o a servizi di pubblico soccorso.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 735 – a prima firma della senatrice Maiorino – si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 12 della legge n. 121 del 1981 (*Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza*), comminando una serie di sanzioni anche di carattere disciplinare, per le quali si richiama il dPR n. 737 del 1981, nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza) e al superiore gerarchico, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come modificato dalla lettera *b*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica, infatti, l'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, disponendo che gli appartenenti alle Forze di polizia debbano essere dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale da essere facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi. È altresì previsto che il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia, durante il servizio di ordine pubblico, debbano essere provvisti di microtelecamera finalizzata a registrare continuamente gli avvenimenti in cui sono coinvolti.

L'articolo 2 prevede che – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano determinati i criteri generali volti a regolare le

modalità di attuazione di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come introdotti dalla citata lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1.

L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Stante la stretta connessione tematica dei disegni di legge sopra illustrati, propone che siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo anche i sindacati delle forze dell'ordine, per dimostrare che le misure proposte sono una forma di garanzia non solo per i manifestanti, ma anche per lo stesso personale delle Forze di polizia.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta e rinvia a una prossima seduta l'organizzazione dei lavori sui disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*(961) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Discussione e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore De Priamo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato tuteli la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata. Il comma 2 dispone che – in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1 – lo Stato adotti i provvedimenti volti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, oltre a tutelare il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione dell'alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

L'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo al predetto articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedendo la facoltà per il personale interessato di esercitare il diritto di riscatto dell'alloggio nel rispetto delle disposizioni recate da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui applicazione è prevista anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo de-

creto ministeriale. Si prevede poi che la disciplina di cui al citato decreto ministeriale operi anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone, infine, che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo**

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Lisei e altri, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Si tratta, per lo più, di correzioni interpretative e di interventi normativi che estendono i benefici già previsti. In particolare, si prevede che: sia uniformata la platea dei beneficiari e siano semplificati e accorciati i termini temporali di attribuzione dei benefici, fissandoli a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato – qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza – ed eliminando ogni termine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime; siano riconosciuti i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale esclusione dei familiari degli invalidi deceduti prima del 1° gennaio 2014; siano uniformati i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004 nonché le revisioni per aggravamenti senza limitazioni; siano abrogate alcune disposizioni superate e non più applicabili; siano riallineati diversi benefici in materia pensionistica (7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile per tutte le categorie; esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)).

L'articolo 2, con la sostituzione e riscrittura dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e con l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici – diretti, indiretti e di reversibilità – in favore delle vittime del terrorismo. Nello specifico, la disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinata applicando all'importo della pensione dell'anno precedente

l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Il medesimo articolo, inoltre, ripristina la disciplina della cosiddetta « clausola oro », disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possano optare per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, i cui criteri medico-legali sono stabili dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004.

Nello specifico, il comma 1 prevede che la commissione medica ospedaliera della sanità militare abbia competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi nel territorio nazionale e all'estero.

Il comma 2 stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della percentuale del danno morale per gli attentati terroristici, che viene stabilita applicando i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.

Il comma 3 dispone che, in attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, sia a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, in misura pari a: 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento; 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento.

Ai sensi del comma 4, la percentuale di invalidità non può essere rideeterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.

Il comma 5 dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo provveda ad apportare al dPR n. 181 del 2009 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità orga-

nizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni sono introdotte in conformità ai principi dell'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo o limitate in sede attuativa.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, che sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Ricorda che, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge n. 991 (« Estensione benefici vittime del terrorismo »), era stata proposta la congiunzione dei due disegni di legge.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur comprendendo lo spirito di quest'ultima proposta, invita a considerare che il tema delle vittime di violenza politica meriterebbe un approfondimento specifico, per cui sarebbe più opportuno esaminare i due disegni di legge parallelamente, ma in modo distinto. Fa presente che anche le associazioni delle vittime preferirebbero tale soluzione.

Il senatore LISEI (*FdI*) concorda con il senatore Parrini, purché l'*iter* dei due disegni di legge proceda di pari passo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) conviene sulla opportunità di esaminare i due provvedimenti in modo disgiunto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

**(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia**  
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Propone quindi di acquisire le fasi dell'esame già svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato 737-A, definito al termine dell'esame in sede redigente.

Propone altresì di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene sulle proposte procedurali testé formulate.

Si passa, quindi, alla votazione degli articoli.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'articolo 1, che è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3 e 4.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea che il provvedimento è volto a sostenere le associazioni impegnate nel portare serenità e « meraviglia » ai bambini che vivono in contesti di guerra e morte. A tale proposito, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo era stata avviata dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino, causato dall'invasione della Russia. Negli ultimi mesi, si è purtroppo aggiunto il tragico attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, cui ha fatto seguito il massacro di circa 35.000 civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, da parte di Israele.

Esprime quindi l'auspicio che vi sia l'impegno dell'Italia ad agire anche a livello internazionale per fare il possibile affinché cessino questi conflitti.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito, su richiesta del Gruppo PD – prima di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'ISTAT – di individuare una sede di confronto con il Ministro della pubblica amministrazione, che è competente per materia, con particolare riferimento alla regolarità della procedura istruttoria seguita per la designazione del candidato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 65**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.*

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 14 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 105**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,20*

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA GINEVRA CERRINA FERONI, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E VICE PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO ALEXANDER SCHUSTER, AVVOCATO DEL FORO DI TRENTO, E DELLA PROFESSORESSA SUSANNA MANCINI, ORDINARIA DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)*

**Plenaria**

**152<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare brevemente l'*iter* dell'atto del Governo in titolo, chiede se vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice BILOTTI (*M5S*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, la presentazione di una proposta di parere.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del provvedimento, osservando che la votazione delle proposte di parere dovrà comunque aver luogo al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 7 maggio scorso il sottosegretario Ostellari aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame. Chiede quindi se il testo della proposta di modifica sia disponibile.

Il sottosegretario OSTELLARI dà quindi conto della presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Facendo seguito a una richiesta formulata dal senatore BAZOLI (*PD-IDP*), il PRESIDENTE propone di fissare per martedì 21 maggio, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 26 marzo scorso, la Commissione aveva approvato un parere favorevole con condizioni sul testo, con particolare riguardo all'introduzione del nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, in materia di disturbi alimentari, su cui la Commissione ha espresso un parere con condizioni sull'articolo 2, volto ad introdurre il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare anoressia e bulimia. In ragione agli emendamenti riferiti a questo articolo, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 non sembrano tuttavia superati i problemi posti dalle condizioni formulate nel parere, in particolare sotto il profilo della sistematica penale. Suggerisce pertanto che la Commissione di merito valuti l'opportunità di uno stralcio dell'articolo in questione, al fine di consentire un rapido esame del provvedimento nelle sue parti più rilevanti, fermo restando l'esame come autonomo disegno di legge della norma penale stralciata. L'articolo 101 del Regolamento, infatti, espressamente prevede la possibilità che uno o più articoli di un disegno di legge, aventi portata autonoma rispetto al medesimo, possano essere stralciati.

Il PRESIDENTE osserva che l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia merita di essere approfondita sotto numerosi profili tecnici, sui quali la Commissione ha giustamente focalizzato la propria attenzione.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) concorda con i rilievi formulati dal relatore, osservando che la fattispecie criminosa definita dall'articolo 2 presenta caratteri di eccessiva genericità.

Anche ad avviso del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) il nuovo reato introdotto dal disegno di legge appare definito in maniera impropria, non rispettando i principi di tassatività della legge penale. Sarebbe pertanto opportuno uno stralcio della disposizione, da recepire in un separato disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) osserva che già l'assegnazione del disegno di legge in sede redigente presso la Commissione di merito potrebbe dar luogo a un'anomalia, stante l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa. L'opportunità di stralciare la relativa disposizione, recependola in un separato disegno di legge esaminato nel merito dalla Commissione giustizia, consentirebbe infatti di valutarne attentamente la compatibilità sistemica.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in titolo si colloca nell'alveo di un discutibile orientamento politico tenuto sino ad ora dalla maggioranza, volto alla continua introduzione di nuove figure di reato.

In ogni caso appare senz'altro opportuno uno stralcio della disposizione in esame e le osservazioni formulate nel corso del dibattito non possono che essere condivise.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo, invitando contestualmente il relatore a presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

**(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle sedute di dicembre e gennaio vi erano stati numerosi interventi in discussione generale che sollecitavano al Governo un approfondimento sul merito del testo unificato, ai fini dell'espressione del parere.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che l'istruttoria presso la Commissione di merito non appare completa e che, stante la particolare rilevanza e delicatezza della tematica, sarebbe stato forse opportuno assegnare il disegno di legge alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia anche al fine di poter procedere all'audizione di esperti della materia.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) invita la Commissione a valutare attentamente i rilievi formulati dal Capo dello Stato in occasione di recente un incontro con degli studenti milanesi, sull'opportunità di inserire nel testo costituzionale disposizioni da un lato troppo eterogenee e dall'altro eccessivamente circostanziate.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di approfondire le tematiche sollevate nel dibattito in un apposito Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(154) ZANETTIN. – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il sottosegretario OSTELLARI, nel preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo che conterrebbe anche la materia trattata dal provvedimento in titolo, invita la Commissione a valutare un differimento dell'esame del provvedimento.

Il relatore SISLER (*FdI*) si associa alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) *BALBONI e altri.* – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) *VERINI e altri.* – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) *MIRABELLI e altri.* – Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) *MARTELLA e altri.* – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) *Ada LOPREIATO.* – Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella seduta del 17 aprile il Governo aveva richiesto un supplemento di approfondimento, stante la delicatezza della materia.

Rende inoltre noto che da alcuni commissari sono altresì pervenute delle richieste per una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto lo scorso 5 aprile.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), nel richiamare la particolare complessità della materia trattata, osserva che un'eventuale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe tenere conto della necessità di consentire un'efficace mediazione tra le posizioni delle varie forze politiche al fine di pervenire ad un testo il più possibile condiviso. Il nuovo termine, pertanto, non dovrebbe essere particolarmente stringente.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) rammenta che il Governo aveva altresì ventilato la possibilità di presentare dei propri emendamenti e chiede delle delucidazioni sul punto. Osserva inoltre che, qualora il Governo dovesse procedere alla presentazione di emendamenti, la riapertura del termine per i commissari non avrebbe alcuna utilità.

Il PRESIDENTE precisa che qualora si optasse per una riapertura del termine, esso sarebbe comunque fissato molto avanti nel tempo, in modo da consentire al Governo di terminare la propria attività di approfondimento.

Il sottosegretario OSTELLARI ritiene che non sussistono limitazioni alla discrezionalità della Commissione sul modo di procedere qualora il Governo sciogliesse a breve la propria riserva, presentando eventualmente

delle proprie proposte. A quel punto si potrà fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. In caso contrario, la Commissione può comunque liberamente valutare l'opportunità di una riapertura del termine, ferma restando, per l'Esecutivo, la possibilità di intervenire successivamente.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara, a nome della propria parte politica, la disponibilità ad incontrare esponenti delle forze di maggioranza per verificare la possibilità di eventuali intese, sempre se la maggioranza stessa ne faccia richiesta e sia a ciò realmente interessata. Per evidenti ragioni di galateo istituzionale, dovrebbero essere le forze politiche di maggioranza a mostrare per prime la disponibilità ad un confronto.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno verificare preliminarmente se il Governo sia effettivamente nelle condizioni di terminare la propria attività istruttoria.

Il sottosegretario OSTELLARI assicura la presidenza che la prossima settimana il Governo potrà informare la Commissione sullo stato di avanzamento della propria attività di approfondimento.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene che sia senz'altro possibile pervenire ad un'intesa con le forze politiche di opposizione. Andrebbero però superate le numerose ed erranee interpretazioni date alla scelta, operata dal relatore, di ritirare i propri emendamenti nell'ultima seduta. La decisione, infatti, non è stata frutto di una scelta contingente ovvero del riconoscimento di un errore, bensì della precisa volontà di approfondire ulteriormente le problematiche connesse alla materia in modo da tutelare debitamente i diritti dei giornalisti e di evitare il prodursi di situazioni sperequative.

Concorda inoltre sull'opportunità di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, al fine di dar modo al Governo di sciogliere le proprie riserve.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito, rinvia infine l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(837) DE PRIAMO e altri. – Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e

seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Il comma 47 dell'articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-*bis* – inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 – attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

In particolare, il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del ricordato comma 49-*bis*, stabilendo che la norma deve essere interpretata nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997. Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

L'articolo 2, con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, prevede che il costo dell'area – oltre a non poter

essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 – debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In relazione alle proposte emendative, gli emendamenti da 1.1 a 1.5 intervengono sull'interpretazione autentica del citato comma 49-*bis* di cui all'articolo 1. Gli emendamenti da 2.1 a 2.5 intervengono sui parametri relativi al limite massimo di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 2. Vi sono poi emendamenti aggiuntivi che intervengono in materia di calcolo delle superfici (emendamento 2.0.1), in materia di regolamenti comunali (emendamento 2.0.2) nonché in tema di diritto di riscatto e prelazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (emendamento 2.0.3).

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti avanzata dal relatore è approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(626) POTENTI e altri.** – *Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge in titolo era stato effettuato un ciclo di audizioni.

Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che non appare possibile svolgere una proficua discussione senza conoscere preventivamente l'entità dei casi in cui la persona viene rinvenuta tra i cinque e i dieci anni dalla scomparsa e che, sul punto, era stata formulata una specifica richiesta al Governo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, udita sul punto, aveva comunque pre-

cisato che la grande maggioranza delle persone veniva comunque rinvenuta a pochi mesi dalla scomparsa.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) insiste sulla necessità di disporre di elementi conoscitivi forniti del ministero competente.

Il PRESIDENTE assicura il relatore che, non appena disponibili, i predetti elementi saranno tempestivamente messi a disposizione dei commissari compresi quelli già forniti dagli auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi sul testo espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Ricorda inoltre che nella seduta del 18 aprile scorso il relatore Rastrelli aveva chiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti – inizialmente fissato per il 17 aprile – all'esito delle valutazioni svolte dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito di recente presso il Ministero della giustizia.

Il relatore RASTRELLI ribadisce quindi l'opportunità di conoscere preventivamente le valutazioni dell'Osservatorio prima di fissare nuovamente tale termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 778****Art. 1.****1.100**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, primo comma, numero 5), dopo le parole: « l'averne profitto » sono inserite le seguenti: « di pubbliche calamità o »;

b) all'articolo 624, terzo comma, le parole « e 7-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « 7-bis) e 8-quater) »;

c) all'articolo 624-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61, primo comma. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo. »;

d) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente:

« 8-quater) se ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5). ».

*Conseguentemente, modificare il titolo della legge nel seguente:*

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale.

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 106**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 14 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 59**

*Presidenza della Presidente*

CRAXI

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35*

*AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA CHIARA RUFFA, INTERVENUTA IN VIDEO-  
CONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1020 (MODIFICHE ALLA LEGGE N.  
145/2016 SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 60**

*Presidenza della Presidente*

CRAXI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE DELL'AMBASCIATORE ELISABETTA BELLONI SULLE PRIORITÀ DELLA  
PRESIDENZA ITALIANA DEL G7*

**Plenaria****83<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a venerdì 17 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**(Doc. XXVI, n. 2) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente Stefania CRAXI ricorda che il relatore Dreosto aveva già svolto la relazione ed era stata aperta la discussione generale.

Ricorda, altresì, che nella scorsa seduta il senatore Marton aveva presentato, a nome del suo Gruppo, uno schema di risoluzione, già pubblicato.

Comunica che – come da prassi – le risoluzioni saranno votate secondo il seguente ordine: per prima, la bozza di risoluzione del relatore sulla relazione analitica sulle missioni in corso anche in riferimento alla

proroga per il 2024 (*Doc. XXVI*, n. 2); infine, lo schema di risoluzione presentata dal senatore Marton ed altri.

Poiché non figurano altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra un conferente schema di risoluzione sul documento in esame.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene per chiedere la votazione per parti separate della risoluzione del relatore, non condividendo, in particolare, la scheda n. 42 sulla partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Motiva tale orientamento spiegando che la situazione libica suscita una crescente preoccupazione che richiederebbe, da parte dell'Esecutivo italiano, una maggiore assertività.

Annuncia, infine, il voto favorevole del suo Gruppo sulle parti restanti della medesima risoluzione.

Il senatore MARTON (*M5S*) aderisce alla richiesta del collega Alfieri, non condividendo l'implementazione della missione n. 42.

Interviene brevemente il sottosegretario Isabella RAUTI per ricordare ai commissari che l'Italia rappresenta, fino a questo momento, il solo paese dell'Unione europea impegnato nell'aiuto alla Libia.

Il PRESIDENTE mette, quindi, ai voti la richiesta di votazione per parti separate relativa alla risoluzione sulla proroga per il 2024.

La Commissione approva.

Viene posta ai voti la proposta di risoluzione del relatore sul *Doc. XXVI*, n. 2 (pubblicata in allegato), ad esclusione della scheda n. 42/2024, che risulta approvata.

Si pone, quindi, in votazione l'impegno relativo alla scheda n. 42/2024, che risulta approvato.

Successivamente, il presidente Stefania CRAXI rileva che, a seguito delle votazioni appena effettuate, la proposta di risoluzione sul *Doc. XXVI*, n. 2, presentata dal relatore, si intende approvata nella sua interezza.

Risulta, quindi, preclusa la votazione dello schema di risoluzione del senatore Marton ed altri.

Interviene, per ultimo, il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), il quale preannuncia l'intenzione del proprio Gruppo di sottoporre all'esame dell'Assemblea il documento testé approvato, una volta raccolte le firme richieste a norma del Regolamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (153)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra l'atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 giugno, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici, denominato SMD 32/2023 e che costituisce la prosecuzione dei programmi SMD 36/2019 e SMD 09/2022, approvati nella scorsa legislatura, si inquadra nell'ambito del processo di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata della fanteria, già avviato, per l'acquisizione di sistemi d'arma denominati SPIKE (lanciatori e missili a lungo a raggio), di sistemi di simulazione *in-door* e *out-door*, di corsi di formazione, di attività di documentazione e di parti di ricambio e supporto accessorio, destinato a consentire la prosecuzione di quell'opera di sostituzione dei vetusti sistemi controcarro a media gittata MILAN, per i quali non è più garantita la produzione di missili. In particolare, il sistema d'arma SPIKE consente la neutralizzazione di veicoli corazzati, compresi i moderni carri da combattimento, inclusi quelli protetti da corazzature reattive e da sistemi antimissile di ultima generazione, ed è utilizzabile in qualunque condizione meteorologica, di giorno e di notte, in ambiente urbano e/o contaminato, non risentendo dell'azione dei contaminanti/decontaminanti NBC (nucleari, batteriologici e chimici) o dei disturbi elettromagnetici.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come le caratteristiche del programma restino immutate rispetto a quanto previsto in vista dell'approvazione del decreto relativo al programma SMD 09/2022, esaminato dalla Commissione difesa del Senato della XVIII legislatura nell'agosto 2022, e nella cui scheda tecnica quale si chiariva come il sistema d'arma in esame sia prodotto dalla società israeliana *Rafael Advanced Defense Systems Ltd*, l'unica in grado di realizzare uno strumento con le altissime capacità prestazionali attese. Sebbene, peraltro, il sistema di produzione dei sistemi in discussione sia israeliano, la scheda richiamata non esclude la possibilità di un coinvolgimento di realtà industriali

italiane, concentrate in particolare nelle regioni dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Toscana e della Liguria, con possibili ricadute occupazionali e tecnologiche, in particolare in relazione all'assemblaggio dei missili.

L'onere complessivo del programma – prosegue il relatore – è stimato in circa 248 milioni di euro. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa, già totalmente finanziata e contrattualizzata per un totale di 105 milioni di euro, è stata autorizzata dal già richiamato decreto SMD 36/2019. La seconda fase, del valore complessivo stimato di 143 milioni di euro, è già avviata e finanziata in quota parte per complessivi 51 milioni di euro con il decreto SMD 09/2022. Il completamento di tale seconda fase, che costituisce precipuamente l'oggetto del presente schema di decreto, è finanziato per 92 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore d'investimento del Ministero della Difesa. La scheda tecnica precisa come tale fase, implementata in autonomia e indipendenza dalle altre, consentirà l'approvvigionamento di circa 890 missili SPIKE Long Range 2 (LR2), permettendo il completamento della dotazione missilistica attesa per i sistemi d'arma in oggetto. Il completamento del programma, secondo un cronoprogramma meramente indicativo, è previsto per il 2030.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore conclude evidenziando come, nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025, si faccia espressamente riferimento, nell'ambito dei programmi già operanti, al programma per la prosecuzione dell'acquisizione e dell'ammodernamento del Sistema d'Arma Controcarro Spike, finalizzato espressamente a completare il processo di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata della fanteria avviato sin dal 2004 (pag. 58, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (92 milioni di euro fino al 2030).

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO *DOC. XXVI, N. 2 (DOC.  
XXIV, N. 19)***

La Commissione affari esteri e difesa,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024, deliberata dal Consiglio dei ministri, adottata il 26 febbraio 2024 (*Doc. XXVI, n. 2*);

valutata la tempistica con cui la deliberazione governativa in materia è stata presentata all’esame del Parlamento;

preso atto delle comunicazioni rese, il 19 marzo 2024, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso il Senato della Repubblica;

valutati altresì gli elementi conoscitivi forniti, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone il 26 marzo 2024, dal Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro plenipotenziario Stefano Gatti, il 10 marzo 2024, nonché dal Comandante del Comando Operativo Vertice Interforze (COVI), generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, l’11 aprile 2024;

considerati inoltre gli ulteriori contributi conoscitivi e di riflessione forniti alla Commissione dai rappresentanti dell’Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà (AOI), del Coordinamento Italiano Ong Internazionali (CINI) e dell’Associazione di coordinamento delle Ong (Link 2007), intervenuti nella seduta del 3 aprile scorso, nonché da Amnesty International Italia attraverso un documento scritto;

considerata la richiesta di autorizzazione per la prosecuzione, nel 2024, delle missioni in corso di cui alle schede da 1/2024 a 46/2024 è rilevato, in particolare, che:

tra le missioni in Europa, l’impegno più rilevante è costituito, ancora una volta, dalla missione NATO nei Balcani, con un numero mas-

simo di 1.550 unità di personale, cui si affiancano 455 mezzi terrestri e un mezzo aereo. Ampliato considerevolmente l'impegno nell'ambito di EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina, la missione dell'Unione europea chiamata ad offrire un contributo al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all'integrazione del Paese balcanico nell'Unione europea, con un numero massimo di 247 unità di personale, di 53 mezzi terrestri e di quattro mezzi aerei. Di rilievo è inoltre la missione EUNAVFOR MED Irini, un'operazione militare condotta dall'Unione europea nel Mediterraneo nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), preposta all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi, nonché di controllo sulle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, che prevede un numero massimo di unità di personale pari a 459, impiegando due mezzi navali e di tre mezzi aerei;

anche con riferimento alle missioni in Asia si vedono confermati impegni molto rilevanti. Nell'ambito della Missione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), l'Italia partecipa con un numero massimo di 1.292 unità di personale, nonché con 375 mezzi terrestri, un mezzo navale e 7 mezzi aerei. Rilevante, per il contributo formativo riconosciuto dai beneficiari, anche la missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL), la cui proroga prevede l'impiego fino a 105 unità di personale. Particolarmente qualificato anche per quest'anno, il contributo italiano per la Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, che prevede, in aumento rispetto agli anni scorsi, l'impiego di 180 mezzi terrestri, 16 mezzi aerei e 1.055 unità di personale. In ulteriore diminuzione rispetto al passato appare, viceversa, l'impegno in relazione alla partecipazione di personale militare alla Missione NATO in Iraq (NM-I) che, per quest'anno, impiega fino a 75 unità di personale;

con riferimento agli impegni in Africa, assumono rilievo le missioni bilaterali di assistenza e supporto in Libia (con 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 200 unità di personale) e in Niger (con 100 mezzi terrestri, 5 mezzi aerei e un numero massimo di 500 unità di personale). Importante appare altresì la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, finalizzata alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF), con 35 mezzi terrestri ed un numero massimo di 171 unità di personale. Qualificante è altresì la proroga dell'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (con 9 mezzi terrestri ed un numero massimo di 155 unità di personale);

per quanto attiene ai dispositivi nazionali, la proroga investe anche il dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e

orientale, rinominato « Mediterraneo Sicuro », comprensivo della missione in supporto alla Marina libica. La missione impiega 6 mezzi navali, 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 822 unità di personale. Ulteriore misura riguarda la proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea, che impiega un mezzo navale, un mezzo aereo ed un massimo di 162 unità di personale;

con riferimento agli impegni per il sostegno alle iniziative NATO, si esprime apprezzamento per la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (che impiega 1.052 mezzi terrestri e 9 mezzi aerei ed un massimo di 2.340 unità di personale), al potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* per preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza (con 12 mezzi aerei ed un numero massimo di 300 unità di personale), al potenziamento del dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (con 3 mezzi navali, 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 452 unità di personale) e alla conferma della presenza italiana in Lettonia, (con 103 mezzi terrestri ed un numero massimo di 303 unità di personale);

rilevato che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei diversi teatri operativi è pari a 11.166 unità (in diminuzione rispetto alle 11.342 unità dello scorso anno), e che la consistenza media è pari a 7.632 unità (rispetto alle 7.720 unità dello scorso anno);

rimarcato ancora una volta come la partecipazione alle missioni internazionali rappresenti per il nostro Paese un elemento qualificante e una componente essenziale di politica estera e di sicurezza collettiva, che, grazie anche alla professionalità ed allo spirito di abnegazione del personale impegnato, contribuisce a rafforzare la postura e il prestigio dell'Italia in seno alla comunità internazionale;

valutati gli obiettivi prioritari delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati a salvaguardare l'interesse nazionale e a garantire la protezione dei nostri cittadini, nonché ad offrire un contributo alla stabilizzazione di alcune delle aree di intervento, in una prospettiva volta a promuovere e sostenere l'azione multilaterale come strumento di collaborazione plurale che consenta di affrontare in maniera più incisiva gli scenari di crisi e le sfide emergenti;

rimarcato con favore come l'impegno italiano nell'ambito delle missioni internazionali sia prevalentemente incentrato nella regione del Mediterraneo allargato;

considerati in particolare gli scenari geopolitici in cui il nostro Paese è chiamato ad operare e le priorità strategiche più immediate, anche alla luce dei nuovi fattori di instabilità;

valutato altresì con favore l'impegno qualificante dell'Italia nell'ambito della NATO e delle missioni operative dell'Unione europea;

considerato altresì che gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in continuità con il recente passato, sono incentrati soprattutto sulle aree del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Africa;

preso atto che l'onere finanziario complessivo relativo alla proroga delle missioni, all'avvio delle nuove e ai correlati interventi di cooperazione, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, comprese le obbligazioni esigibili nell'anno finanziario 2024, è pari a 1 miliardo e 825 milioni di euro – di cui 45.930.444 euro per le nuove missioni e 1.779.510.236 euro per le proroghe –, di cui 1 miliardo e 365 milioni di euro a carico della Difesa, 361,60 milioni di euro a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3 milioni e 864 mila euro a carico del Ministero dell'Interno, 83.897 euro a carico del Ministero della Giustizia, 18,82 milioni di euro a carico del Ministero dell'Economia e delle finanze e 30 milioni di euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si esprime favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024:

1. missione NATO nei Balcani (*Joint Enterprise*) (missione NATO – scheda 1/2024);
2. missione dell'Unione europea EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (missione UE – scheda 2/2024);
3. missione ONU per la sorveglianza della « linea verde » a Cipro (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP*) (missione ONU – scheda 3/2024);
4. Operazione NATO *Sea Guardian* nel Mediterraneo (missione NATO – scheda 4/2024);
5. missione dell'Unione europea EUNAVFOR MED Irini (missione UE – scheda 5/2024);
6. missione dell'Unione europea EUMAM Ucraina (missione UE – scheda 6/2024);
7. *United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL* (missione ONU – scheda 7/2024);
8. missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (MIBIL) (scheda 8/2024);
9. missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda 9/2024);

10. partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda 10/2024);
11. missione NATO denominata *NATO Mission in Iraq* – NM-I (missione NATO – scheda 11/2024);
12. missione ONU di osservazione al confine tra India e Pakistan (UNMOGIP) (missione ONU – scheda 12/2024);
13. impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda 13/2024);
14. missione ONU di supporto in Libia (UNSMIL) (missione ONU – scheda 14/2024);
15. missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda 15/2024);
16. missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda 16/2024);
17. missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda 17/2024);
18. missione ONU denominata *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) (missione ONU – scheda 18/2024);
19. missione multinazionale di osservazione in Egitto (*Multinational Force and Observers* – MFO) (scheda 19/2024);
20. missione dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, per addestramento delle forze armate locali (missione UE – scheda 20/2024);
21. missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda 21/2024);
22. impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda 22/2024);
23. missione dell'Unione europea denominata EUTM Mozambico, per addestramento delle forze armate locali (missione UE – scheda 23/2024);
24. missione dell'Unione europea di partenariato militare nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune EUMPM Niger (missione UE – scheda 24/2024);
25. missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 25/2024);

26. « Mediterraneo Sicuro »: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda 26/2024);

27. impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda 27/2024);

28. partecipazione di personale militare all'iniziativa della NATO denominata *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (iniziativa NATO – scheda 28/2024);

29. partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (iniziativa NATO – scheda 29/2024);

30. partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (iniziativa NATO – scheda 30/2024);

31. partecipazione di personale militare al potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (iniziativa NATO – scheda 31/2024);

32. partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities – Forward Land Forces*) (iniziativa NATO – scheda 32/2024);

33. partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (iniziativa NATO – scheda 33/2024);

34. partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni civili istituite dall'Unione Europea (scheda 34/2024);

35. partecipazione di personale militare per esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 35/2024);

36. dispositivo info-operativo di PCM-AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e nelle attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 36/2024);

37. partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo-EULEX Kosovo* (missione UE – scheda 37/2024);

38. partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione ONU denominata *United Nations Mission in Kosovo – UNMIK* (missione ONU – scheda 38/2024);

39. missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 39/2024);

40. partecipazione di personale della Polizia di Stato e di personale di magistratura collocato fuori ruolo, alla missione civile dell'Unione Europea denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* – EUPOL COPPS (scheda 40/2024);

41. partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione civile dell'Unione Europea denominata EUBAM Libya (scheda 41/2024);

42. missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica ed alla *General Administration for Coastal Security* (scheda 42/2024),

si esprime altresì favorevolmente alla prosecuzione, per l'anno 2024, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

1. interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 43/2024);

2. interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 44/2024);

3. iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 45/2024);

4. interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 46/2024).

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

**160<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULL'IMPROVVISA SCOMPARSA DELL'ASSISTENTE PARLAMENTARE ALESSANDRO LUCARELLI*

Il PRESIDENTE esprime, a nome di tutti i membri della 4<sup>a</sup> Commissione, l'espressione di un sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, per l'improvvisa e dolorosa scomparsa dell'Assistente parlamentare Alessandro Lucarelli, apprezzato da tutto il personale e i senatori, per il garbo e la professionalità dimostrata negli anni di servizio presso le Commissioni del Senato della Repubblica.

La Commissione sentitamente conviene sulle parole del Presidente.

*SULL'APPELLO AL PARLAMENTO DELLA GEORGIA A RITIRARE LA LEGGE SULL'INFLUENZA STRANIERA NEI MEDIA*

Il PRESIDENTE comunica che la Presidente della Commissione affari europei del Parlamento della Lituania, ha trasmesso un invito, rivolto a tutti i Presidenti delle Commissioni affari europei dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea (UE), a sottoscrivere un appello sulla controversa « legge sulla trasparenza dell'influenza straniera » all'esame del Parlamento della Georgia, che limiterebbe fortemente la libertà di stampa nel Paese.

Nel testo della dichiarazione si richiama la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 aprile 2024, sui tentativi di reintrodurre una legge sugli agenti stranieri in Georgia e le relative restrizioni alla società civile

(P9 TA(2024)0381) e si ricorda che il 1° maggio 2024 il Parlamento georgiano ha adottato in seconda lettura la legge sulla trasparenza dell'influenza straniera, che sostanzialmente rispecchia la controversa legge russa sugli agenti stranieri dello scorso anno.

La dichiarazione ricorda che, sotto l'immensa pressione e la travolgente mobilitazione del popolo georgiano, che di recente è sceso nuovamente in piazza per protestare, il partito di governo nel maggio 2023 ha promesso di « ritirare incondizionatamente » tale legislazione dalle deliberare parlamentari.

Si esprime profonda preoccupazione per il contenuto di questa legge di stampo russo, che è stata concepita per stigmatizzare e indebolire il forte europeismo della società civile e del settore delle organizzazioni non governative della Georgia, che è invece ampiamente noto per essere forte motivo di speranza in Georgia e di essere tra i più trasparenti al mondo in termini di bilancio e finanziamenti.

La reintroduzione di questa legge, invece, mina gravemente la prospettiva europea faticosamente guadagnata dalla Georgia e il suo *status* di candidato all'adesione all'UE, perché il mantenimento di un ambiente favorevole alle organizzazioni della società civile e alla libertà dei media è centrale per la democrazia ed essenziale per l'effettiva integrazione europea della Georgia.

La legge sulla trasparenza dell'influenza straniera produrrebbe una situazione del tutto incompatibile con gli obblighi giuridici previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui la Georgia è parte. Si chiede pertanto il rispetto del diritto di riunione ed espressione pacifica e di condannare fermamente l'uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici.

Il documento esorta, quindi, il Governo georgiano e il partito di Governo « Georgian Dream » di riconsiderare il progetto di legge sulla trasparenza dell'influenza straniera e di ritirarlo dall'esame. L'adozione di questa legge sarebbe dannosa per la Georgia e per il suo popolo poiché contraddice l'impegno della Georgia nei confronti dei valori europei e rischia di minare la fiducia tra la Georgia e l'UE. Le implicazioni della sua promulgazione potrebbero avere conseguenze di vasta portata sulle aspirazioni del popolo della Georgia a un rapporto più stretto con l'Unione europea.

Il Presidente ritiene di grande importanza avallare il predetto appello al Parlamento georgiano e propone di sottoscriverlo a nome anche di tutti i componenti della Commissione.

La Commissione conviene.

*SUI SEGUITI DEL GOVERNO ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 19, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA AL BENESSERE DI CANI E GATTI E ALLA LORO TRACCIABILITÀ (COM(2023) 769)*

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, comunica che il 9 maggio scorso, il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e

2, della legge n. 234 del 2012, una relazione in cui si forniscono i seguenti dati alla risoluzione dalla 4<sup>a</sup> Commissione, del 27 marzo 2024 (*Doc. XVIII-bis*, n. 19), relativa alla proposta di regolamento sul benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769), e ne dà conto illustrandone i contenuti.

Con riguardo alla prima osservazione, relativa ai possibili oneri sproporzionati per gli allevatori, derivanti da alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, nella relazione del Governo si afferma che la proposta di regolamento è stata modificata e al momento su temperatura e illuminazione ci sono indicazioni più condivisibili. Per quanto riguarda gli spazi, invece, la modifica è relativa al modo di calcolarli in base agli animali: in precedenza era in base al peso, ora in base all'altezza.

Riguardo al reale impatto in Italia, ricorda che gli spazi sono previsti dalle singole leggi regionali, pertanto non è possibile capire l'effettiva incidenza sugli allevatori di cani e gatti. Peraltro, alcuni Stati membri hanno richiesto di ampliare il campo di applicazione anche ai canili.

Da un punto di vista tecnico, il Governo ritiene auspicabile che vengano previsti spazi più ampi possibili per gli animali ivi detenuti, insieme a una corretta gestione degli stessi. Nondimeno, trattandosi di un contesto europeo nel quale l'Italia rappresenta un'eccellenza sia da un punto di vista normativo che di sistema di identificazione e registrazione degli animali, e visto che l'obiettivo del regolamento è quello di ridurre le disparità fra gli Stati membri in modo da favorire una maggiore competitività sul mercato interno, imporre una modifica delle strutture presenti nel nostro Paese potrebbe risultare non proporzionale e coerente rispetto alle altre parti della proposta di regolamento.

In secondo luogo, nella relazione del Governo si afferma che, per quanto concerne la previsione di aumento delle risorse necessarie all'attuazione della legislazione, il maggior adempimento sarebbe quello legato all'attività di sopralluogo obbligatorio che i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali dovrebbero effettuare presso tutti gli allevamenti. Premesso che questa attività era comunque già in essere, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, a partire dal regolamento (UE) 2017/625, questa è effettuata dai Servizi veterinari a pagamento, con oneri a carico degli operatori e non delle strutture pubbliche.

Infine, relativamente all'osservazione sull'opportunità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare le competenze degli addetti alla custodia degli animali « di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza » e « di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali » (articolo 9), il Governo precisa che è già previsto che la Commissione europea stabilisca, tramite successivi atti delegati, i requisiti minimi concer-

nenti la formazione degli addetti alla custodia degli animali. Tuttavia, secondo il Governo tale formazione non è destinata ai volontari, mentre ritiene importante garantire una formazione di base anche ad essi, per poter meglio assistere gli animali detenuti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 14 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 82**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**237<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, alla luce della relazione tecnica depositata, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1086)** *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto di competenza, in merito alla previsione dell'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), andrebbero fornite garanzie circa l'attuabilità di tali operazioni utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 23, comma 1, che prevede l'individuazione tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la sosta a pagamento, delle modalità di riscossione, delle categorie di veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, appare utile, al fine di escludere eventuali minori entrate nei bilanci degli enti interessati, che siano fornite maggiori delucidazioni circa gli effetti di tali misure rispetto a quanto attualmente previsto a legislazione vigente. In particolare, andrebbero fornite informazioni circa l'eventuale ampliamento dei veicoli esentati dal pagamento della sosta e l'entità dei limiti massimi delle tariffe, nonché in merito alla possibilità di modificarli da parte degli enti proprietari delle strade.

Con riferimento all'articolo 32, occorre avere conferma che le diverse modalità con cui sarà previsto l'accesso agevolato dei veicoli di interesse storico e collezionistico nelle aree soggette alle limitazioni della circolazione non determinino minori entrate per gli enti interessati, in particolare per l'accesso alle aree limitate alla circolazione per le quali è prevista la corresponsione di un pedaggio. Sempre in tale ambito, occorre avere conferma che la disposizione non comporti rilievi a livello comunitario con conseguenti effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 35, osserva che i decreti legislativi di attuazione della delega ivi contemplata, nonché l'attività di regolamentazione prevista dovranno attenersi a una serie di principi e criteri direttivi che appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.

A tale riguardo la relazione tecnica, allegata al provvedimento iniziale, non reca i dati e gli elementi che consentano una quantificazione dei potenziali effetti sui saldi di finanza pubblica, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte dei medesimi decreti.

Tutto ciò premesso, appare utile che siano forniti elementi di valutazioni, sia pure di massima, relativamente agli effetti che tali disposizioni potrebbero recare sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 143.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 38 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione (comma 1). L'obiettivo dichiarato è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Si considera di preminente valore

l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti (comma 2). Le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR (comma 3). Sono riportate, infine, nel comma 4 le principali definizioni.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, specificando che esse si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con riferimento specifico alle azioni dei programmi ricadenti nei settori strategici sopra richiamati.

L'articolo 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, integrata dei componenti, ai sensi del comma 2, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

L'articolo 4 reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e oggetto della riforma della politica di coesione (comma 1). Il comma 2 elenca dettagliatamente gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (comma 3). Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi (comma 4). I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (comma 5). Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Il comma 7 indica il termine del 31 luglio 2024 per l'adozione del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati ai sensi dell'articolo 4. Le relazioni sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7.

L'articolo 6 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione (comma 1); autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 (comma 2); prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo (comma 3); i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 (comma 4). L'articolo 6, al comma 5, stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma 6 stabilisce che, all'espletamento di tali attività la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.

L'articolo 7 istituisce, nei primi due commi, un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamento del dissenso.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform – STEP*).

L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale.

L'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPRESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.

L'articolo 11, ai commi da 1 a 4, interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1 provvede a ridenominare il precedente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche (comma 2). Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi (comma 3). L'articolo 11 al comma 5 eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 6 prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 7 dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili. Il comma 8 dell'articolo 11 interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne – PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ai fini della ricognizione dello stato di attuazione.

L'articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 prevede che tale agevolazione fiscale non trovi applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. L'articolo 13 al comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.

L'articolo 14, commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-*quater* recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana.

L'articolo 15, ai commi 1 e 2, prevede che talune risorse assegnate a valere sul « Fondo di sostegno ai comuni marginali » non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. L'articolo 15, comma 3, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche. L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

L'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

L'articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati,

ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 » delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa.

L'articolo 20 provvede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all'articolo 17, e Resto al Sud 2.0, di cui all'articolo 18.

L'articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. L'articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni.

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025, di lavoratori infratrentacinquenni.

L'articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio – perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti – a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Al riguardo, sarebbe necessario un chiarimento, anche in relazione al precedente articolo 23, sulle risorse disponibili nell'ambito del Programma Nazionale giovani, donne, lavoro 2021-2027, con particolare riguardo alla Priorità 2.

L'articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccu-

pazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori).

L'articolo 29, ai commi da 1 a 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano « Agenda Sud ». L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuato prioritariamente nell'ambito del piano « Agenda Sud ») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

L'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati », nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », nel quale siano individuate

risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno ».

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità « green », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

L'articolo 34 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

L'articolo 35 riconosce « di importanza strategica » alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 ». Sono i progetti relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

L'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo – con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati – non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente « Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico » (M2C4 – Investimento 2.1b).

L'articolo 37 reca una modifica alla copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto decreto PNRR) posti originariamente a carico dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.

Ai sensi dell'articolo 38, il decreto-legge è vigente dall'8 maggio 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 284 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota di lettura n. 146 del Servizio del bilancio del Senato.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato di rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere a un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo.

Comunica inoltre che è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di martedì 28 maggio, alle ore 13.

Avverte che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 2, con riferimento alle innovazioni in materia di adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, volti ad assicurare la possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di dilazione, prevedendo differenti durate di rateazione, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, in base all'importo del debito iscritto a ruolo e alla situazione economica del contribuente. La relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti rispetto a quanto rappresentato dalla relazione tecnica: in particolare, sembrerebbe determinarsi una

sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro. Per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, osserva che non è stato possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate, in quanto la relazione tecnica non indica la misura dei tassi di interesse alla base della stima. Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. A tale riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile. Rileva altresì che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica, e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Appare pertanto necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo, in quanto la disposizione in esame potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne gli interventi di coordinamento normativo, non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025. Su tale aspetto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo nonché valutare l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, al comma 3 dell'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 19. Per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere. Per quanto concerne l'articolo 15, che reca disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della

regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile, in analogia a quanto già osservato in merito all'esame dell'articolo 12. In relazione all'articolo 16, che reca la clausola di copertura degli oneri, osserva che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 145 e della Camera dei deputati n. 204.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si osserva che le disposizioni ivi contenute – quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione – pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Al riguardo, il Governo ha chiarito che si tratta di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali; si esclude, pertanto, possano derivare esigenze di finanziamento dall'attuazione delle disposizioni in esame, né tantomeno pregiudizi su attività già avviate o programmate;

in relazione all'articolo 4, viene chiarito che l'intera infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è stata progettata, sviluppata e realizzata « con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente », ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Si escludono, pertanto, nuovi oneri derivanti dalle previste attività di potenziamento che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto nel Capo IX, dall'articolo 90 del citato decreto legislativo;

in relazione all'articolo 5, viene chiarita l'assenza di maggiori oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica. Con specifico riguardo all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e « FAQ » in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, il Governo assicura che le attività correlate saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 6, si rappresenta che la disposizione prevede dei meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità; la diffida, pertanto, costituisce pedissequa attuazione dei principi e criteri direttivi espressi nell'articolo di riferimento della legge di delega. Il Governo conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, in quanto la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, posto che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati, viene chiarito che la norma introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di destinatari su rilevanti questioni interpretative: si rileva, pertanto, che le risorse attualmente impiegate presso le amministrazioni nell'esame e istruttoria delle richieste di interpello possano assolvere alla ulteriore – laddove non coincidente – attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame;

in relazione all'articolo 8, il Governo conferma – come già illustrato nella relazione tecnica – la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose anche con altri soggetti, quali ad esempio le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni. Si assicura, altresì, che le attività di formazione saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 9, si rappresenta che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, si ricorda che ogni amministrazione nei propri bilanci vede contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento sia *dell'hardware* che del *software* informatico; pertanto le stesse potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti previsti con le risorse all'uopo già stanziato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 14 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 67**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45*

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR PAOLO BOCCARDELLI, DELL'AVVOCATO MATTIA GRAS-  
SANI, DEL DOTTOR LUCIANO MONDELLINI E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFES-  
SOR GIULIO NAPOLITANO, IN QUALITÀ DI ESPERTI DEL SETTORE, SULL'AFFARE  
ASSEGNATO N. 373 (PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL CALCIO ITALIANO)*

**Plenaria**

**125<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 154)**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in esame, rilevando preliminarmente che lo stesso concerne il riparto dello stanziamento di 35.843.252 euro per l'anno 2024, iscritto nel capitolo 2570 – relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi – dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura (Tabella 14), afferente al centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ».

L'atto, composto di tre articoli, propone di ripartire il richiamato stanziamento tra i due seguenti gruppi: enti e progetti inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ai quali è destinata la somma di 24.529.765,87 euro; istituzioni culturali indicate nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001, alle quali è destinata la restante somma di 11.313.486,13 euro.

Il relatore segnala che per l'anno 2023 l'importo iscritto sul citato capitolo 2570 risultava essere pari a euro 36.915.050 e che pertanto lo stanziamento per il 2024 registra una riduzione pari a euro 1.071.798 rispetto all'anno precedente (con una diminuzione pari a -2,9 per cento). Come evidenziato dalla relazione annessa all'Atto del Governo in esame, lo schema di riparto per il 2024 propone la distribuzione di tale decremento complessivo delle risorse « nella stessa misura percentuale su ogni singolo intervento previsto nella ripartizione ».

L'articolo 2 reca la proposta di riparto della somma di euro 24.529.765,87 per l'anno 2024 fra i soggetti appartenenti al primo gruppo dei beneficiari, mentre l'articolo 3 contiene la proposta di riparto della somma di euro 11.313.486,13 fra i restanti soggetti beneficiari.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza che, in sede di assestamento del bilancio dello Stato, siano individuate risorse aggiuntive al fine quantomeno di compensare il taglio, pari al 2,9 per cento, dello stanziamento complessivo rispetto allo scorso anno. Coglie peraltro l'occasione per richiamare l'importante attività svolta dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, che ha redatto la proposta di riparto in esame e che, a seguito del nuovo regolamento di organizzazione del medesimo Dicastero, sarà accorpata con l'attuale Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, confluendo nell'istituenda « Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ». Al riguardo, esorta la Commissione a verificare che tale decisione non incida negativamente sulle prospettive di un comparto rilevante per il Paese.

La PRESIDENTE, constatato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

**113<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ROSA**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle imprese e del made in Italy Urso, accompagnato dal dottor Federico Eichberg, capo di gabinetto.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy***

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, e gli cede la parola.

Il ministro URSO svolge il proprio intervento.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) interviene per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il ministro URSO risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Urso per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 57**

*Presidenza del Vice Presidente  
ROSA*

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,20*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, DELL'UPI – UNIONE PROVINCE ITALIANE, DELLA POLIZIA STRADALE, DELL'ANVU – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA E DELL'ASAPS – ASSOCIAZIONE SOSTENITORI E AMICI DELLA POLIZIA STRADALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1086 (CODICE DELLA STRADA)*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di coesione**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore ANCOROTTI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, in alcuni settori strategici, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Segnala che, secondo l'articolo 2, i settori strategici sono i seguenti: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Accennando alle misure di carattere trasversale, fa presente che l'articolo 3 disciplina i compiti della Cabina di regia, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 4 – prosegue il relatore – reca infatti disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, mentre l'articolo 5 prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere

al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari e identificati con il codice unico di progetto (CUP).

In merito alle disposizioni di più stretto interesse, evidenzia l'articolo 8, che reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* – STEP). Si prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori, con la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali (PN) e regionali (PR) della politica di coesione 2021-2027. Vengono dunque destinati 300 milioni di euro agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Dà poi conto dell'articolo 13, recante disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), cui è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024. Viene inoltre incrementato il Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di supporto alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.

Descrive altresì l'articolo 15, che introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva che l'articolo 17 disciplina la misura denominata « Autoimpiego Centro-Nord Italia », finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*.

Parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata « Resto al sud 2.0 », finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Anche in questo caso, gli in-

terventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*. Al riguardo, ricorda che la misura è stata oggetto di un affare assegnato da parte della 9<sup>a</sup> Commissione, nell'ambito del quale è stata approvata la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 12.

Sottolinea peraltro che, in base all'articolo 19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. ed Ente nazionale microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

Dopo aver accennato all'articolo 21, relativo ad incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, si sofferma sull'articolo 33 finalizzato al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, al fine di consentire i dovuti approfondimenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*

*(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

*(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, si riserva di acquisire informazioni circa l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE avverte di aver designato il senatore Paroli come relatore per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Dopo aver precisato che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 2 giugno, ricorda che hanno avuto inizio oggi, nella sede informale degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni congiunte 9<sup>a</sup> del Senato e X della Camera dei deputati, le audizioni sull'atto in esame. Avverte al riguardo che tutta la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

**191<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) dà inizialmente conto dei contenuti generali del decreto-legge n. 60. Quindi, in riferimento alle materie di competenza della Commissione, si sofferma sulle misure di cui al capo IV del titolo I.

Gli articoli 17 e 18 prevedono un finanziamento in favore dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, riservato a soggetti di età inferiore ai trentacinque anni, non occupati o rientranti nelle altre condizioni di disagio ivi richiamate.

L'articolo 19 individua i soggetti gestori di cui può avvalersi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 e specifica che le regioni erogano i servizi ai relativi destinatari attraverso i centri per l'impiego e gli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

L'articolo 21 dispone un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. Prevede inoltre, per le medesime fattispecie di avvio d'impresa, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS.

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, in relazione a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardanti personale non dirigenziale con determinati requisiti.

L'articolo 23 reca un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratrici con requisiti specifici e determinanti un incremento occupazionale netto.

L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I relativi contratti, destinati a soggetti con determinati requisiti, devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale.

Gli articoli 25 e 26 concernono il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, prevedendo tra l'altro l'iscrizione d'ufficio dei percettori dei trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e la successiva definizione di condizioni e modalità per l'inserimento nel Sistema, su base volontaria, di domande e offerte di lavoro.

L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.

L'articolo 28 reca alcune modifiche a recenti norme in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati.

In considerazione della rilevanza delle numerose disposizioni riguardanti le questioni dell'occupazione, il senatore MAZZELLA (*M5S*) suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito a una prossima seduta, in maniera da consentire il necessario approfondimento.

Il presidente ZAFFINI ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1066) BASSO e altri. – Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.

Il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 13*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo (pubblicata in allegato).

Posto in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione è infine approvato a maggioranza.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

In considerazione della sovrapposizione con una seduta del Parlamento in seduta comune, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta della Commissione già prevista per le ore 9,15 di domani, mercoledì 15 maggio, non avrà luogo; restano confermate le restanti convocazioni della settimana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-  
NIONE EUROPEA N. COM(2023) 716 DEFINITIVO  
(Doc. XVIII, n. 13)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 716 definitivo, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un bacino di talenti dell'UE,

vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

premesso che:

nel patto sulla migrazione e l'asilo, adottato il 23 settembre 2020 dalla Commissione europea, è stato evidenziato che la migrazione legale rappresenta l'approccio più corretto da parte delle istituzioni europee nei confronti del fenomeno migratorio, anche al fine di ridurre e minimizzare i flussi irregolari;

i fenomeni migratori legali possono essere funzionali a sopperire alle carenze che si riscontrano nel mercato del lavoro europeo, soprattutto alla luce delle nuove sfide: in particolare la transizione climatica e quella digitale, che necessitano di forza lavoro dotata di competenze adeguate;

il patto sulla migrazione e l'asilo si prefigge, pertanto, non solo di contrastare l'immigrazione irregolare, ma anche di costituire un bacino di talenti dell'UE rivolto ai lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi che potrebbe fungere da piattaforma a livello di Unione per le assunzioni internazionali;

le politiche migratorie sono di competenza concorrente, in quanto gli Stati membri mantengono il diritto di determinare il volume di ingresso di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro, tuttavia la politica comune europea in materia di migrazione non può non tenere conto del fatto che l'integrazione economica presuppone un'interdipendenza dei mercati del lavoro degli Stati membri;

le politiche europee devono quindi promuovere condizioni di parità tra i mercati del lavoro nazionali come destinazioni migratorie e aiutare gli Stati membri ad avvalersi della loro appartenenza all'UE per attirare talenti;

in quest'ottica, la proposta di regolamento in oggetto fa propri i principi del patto sulla migrazione e l'asilo del 2020 e riconosce la migrazione legale quale elemento essenziale dell'approccio europeo ai fenomeni migratori e si prefigge di creare un bacino di talenti volto ad integrare le iniziative politiche dell'UE per sopperire alle carenze di manodopera e di competenze nell'area europea, in modo da attirare le migliori personalità e incrementare il potenziale di crescita e innovazione verso le regioni e le professioni caratterizzate da carenza di competenze;

la regione europea denota una forte carenza di lavoratori e professionisti in diversi ambiti e settori;

nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica le carenze sono palpabili e tale condizione è stata aggravata dalla necessità di operare una transizione climatica e digitale;

i Paesi dell'Unione europea scontano altresì un autunno demografico che aggrava le condizioni suaccennate;

per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre avviare delle iniziative a livello europeo, attraverso l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno del territorio europeo e la creazione di un bacino di talenti;

è quindi indispensabile creare una piattaforma a livello europeo che permetta un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche al fine di attrarre le eccellenze che provengono da Paesi terzi;

a livello internazionale, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non è semplice da gestire a motivo della mancanza di canali e di strumenti efficaci, delle difficoltà ad accedere alle informazioni sulle procedure di assunzione e a comprenderle, nonché degli elevati costi associati a tali procedure;

creare un bacino di talenti a livello europeo avrebbe una funzione sussidiaria, al fine di dare la possibilità agli Stati membri di attingervi per sopperire alle mancanze di forza lavoro qualificata che si registrano nei Paesi dell'area UE;

per creare un bacino di talenti occorre predisporre una piattaforma informatica che potrebbe sfruttare l'infrastruttura informatica della Commissione;

considerato che:

la base giuridica dell'intervento dell'Unione in questo ambito è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, misure nel settore delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi;

la creazione di un bacino di talenti europeo rappresenta uno strumento che non vincola i Paesi membri, i quali sono liberi di aderirvi o meno;

l'intervento utilizza lo strumento regolamentare, in quanto l'istituzione di una piattaforma a livello europeo richiede norme direttamente applicabili e uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti, senza necessità di adottare misure di recepimento,

esprime una valutazione favorevole, osservando l'opportunità di:

contrastare per quanto possibile i fenomeni migratori irregolari e garantire che tali fenomeni avvengano attraverso procedure controllate e legali, che consentano di selezionare i profili effettivamente utili al mercato del lavoro dei Paesi dell'Unione europea;

approfondire gli aspetti tecnici della piattaforma e garantire l'interoperabilità tra i sistemi in uso a livello nazionale, in modo da snellire il procedimento amministrativo e raccordarsi con i ministeri dell'interno e con le strutture che si occupano delle politiche attive del lavoro;

prevedere il coinvolgimento dei ministeri dell'interno al fine di operare un coordinamento con le politiche di ingresso e con i relativi provvedimenti, nonché con gli enti territoriali minori che si occupano di politiche attive, per realizzare un ottimale incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale;

prevedere il coinvolgimento dei ministeri che si occupano di imprese al fine di creare un raccordo con le associazioni di categoria nella selezione delle domande di lavoro.

La Commissione coglie l'occasione per auspicare che il Governo prosegua i negoziati presso le competenti sedi decisionali dell'Unione europea finalizzati all'approvazione della proposta di regolamento.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2023 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce il seguito dell'esame del documento all'ordine del giorno su cui interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, non essendovi altre richieste di interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 14 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,25*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Carlo Nordio, Ministro della giustizia**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Carlo NORDIO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marco SIMIANI (*PD-IDP*), Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*), Carmela AURIEMMA (*M5S*) e Dario IAIA (*FDI*).

Carlo NORDIO, *Ministro della giustizia*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 14 maggio 2024

**INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE:  
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 83

---

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE**

Martedì 14 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**ZOFFILI**

**Comunicazioni del Presidente**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ha reso comunicazioni in merito alla 31esima Sessione annuale dell'Assemblea OSCE in programma a Bucarest dal 29 giugno al 3 luglio 2024.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

